Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
00020762 00006832 W0L3J001
00027829 20/02/2019 11:22:42
4578-00010 9CCE56DABF5A75D8
IDENTIFICATIVO : 01180369236749
0 1 18 036923 674 9

COMUNE DI ALBIANO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE CAVE

Rep. n. 670 atti privati

Il giorno quattro marzo duemiladiciannove, presso la sede del Comune di Albiano, tra le parti:

1. **Comune di Albiano** con sede in Via S. Antonio 30 (TN) n. 8 38041 Albiano TN – codice fiscale 00271100224, rappresentato dal Sindaco **PISETTA ERNA**, nata a TRENTO, il 14/07/1965, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che legalmente rappresenta, di seguito denominato "COMUNE"

e

2. **SO.GE.CA srl** con sede in Via Don Luigi Albasini n. 8 38041 Albiano TN | Partita IVA:01856260227 , rappresentato dal Presidente pro tempore **IVO CEOLAN**, nato a Mezzolombardo, il 19.05.1950 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di SO.GE.CA srl, che egli legalmente rappresenta, di seguito denominata "SOCIETÀ"

premesso che

- Con delibera consiliare n. 23 dd 30/10/2018 (**allegato 1** - parte integrante del presente atto) , esecutiva a termini di legge, il Comune ha approvato lo SCHEMA DEL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO CON SO.GE.CA. S.R.L.
- la società possiede le caratteristiche soggettive previste dai principi comunitari per la sua configurabilità quale modulo gestionale proprio degli enti locali per la gestione, con il sistema dell' *in house providing,* dei servizi pubblici ad essa affidati;
- con il presente atto le parti provvedono pertanto a disciplinare i reciproci obblighi conseguenti alla gestione del servizio cave spettante, a seguito dell'atto sopracitato , alla società.

si conviene

ART. 1- OGGETTO

Il Comune di Albiano (di seguito indicato come '"Comune") affida a SO.GE.CA SRL (di seguito indicata come "Società"), la gestione dei servizi relativi all'attività di cava, secondo le condizioni e per la durata indicati in dettaglio nell'**allegato 2** – parte integrante del presente atto.

ART. 2- SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti il presente contratto quale imposta di bollo, sono a carico della SOCIETA'. Trattandosi di scrittura privata non autenticata relativa a prestazioni soggette ad IVA, il presente contratto è soggetto a **registrazione solo in caso d'uso a spese del richiedente**.

***

Il presente contratto si intende perfezionato con l'apposizione della firma digitale da parte del rappresentante della Società e del Sindaco del Comune di Albiano.

Letto, accettato, sottoscritto in forma digitale

COMUNE DI ALBIANO (F.to il Sindaco pro tempore dott.ssa Erna Pisetta)

SO.GE.CA. srl (F.to il Presidente dott. Ivo Ceolan)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

Allegato 1 all'A.P.
670 dd. 4.3.2019

COPIA

COMUNE DI ALBIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 23
del Consiglio Comunale

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO CON SO.GE.CA. S.R.L.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta ottobre alle ore 18:00, nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in seduta Ordinaria, il Consiglio Comunale

Presenti i signori:

	PRESENTI / ASSENTI
Pisetta Erna	Presente
Ravanelli Edj	Presente
Ravanelli Giuliano	Presente
Ravanelli Isabella	Presente
Bertuzzi Viviana	Assente
Carli Michele	Presente
Fedrizzi Ezio	Presente
Gilli Alessandro	Presente
Lona Martino	Presente
Brendolise Nives	Presente
Ochner Paolo	Assente
Pisetta Gloria	Presente
Pisetta Piergiorgio	Presente
Sugameli Francesco	Presente

Assiste il SEGRETARIO GENERALE della gestione associata dott. LAZZAROTTO ROBERTO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Pisetta Erna, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO CON SO.GE.CA. S.R.L.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in esame è stato espresso dal responsabile della struttura competente, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige", parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in esame è stato espresso dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige" parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa .

Viste:
- la legge provinciale di riforma istituzionale n. 3 del 16 giugno 2006 e s.m.;
- la Convenzione sottoscritta Rep. n. 243/2016 atti privati del Comune di Segonzano avente ad oggetto "Convenzione quadro tra i Comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici";
- la Convenzione sottoscritta Rep. n. 245/2016 atti privati del Comune di Segonzano avente ad oggetto "Convenzione per la Gestione associata dei compiti e delle attività connessi inerenti il Settore Segreteria generale unica, personale e organizzazione";
- la Convenzione sottoscritta Rep. n. 253/2017 atti privati del Comune di Segonzano avente ad oggetto "Convenzione per la gestione associata dei compiti e delle attività connessi inerenti il settore affari generali e contratti, finanziario e tecnico e individuazione atti di competenza degli organi di governo".

Visti i decreti di nomina a Responsabile degli Uffici unici associati:
- n. 1 del 08/01/2018 a firma del Sindaco del Comune di Segonzano di nomina del Responsabile dell'Ufficio unico Tecnico per i Comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover;
- n. 2 del 08/01/2018 a firma del Sindaco del Comune di Segonzano di nomina del Responsabile dell'Ufficio unico Affari generali e contratti per i Comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover;
- n. 1 del 08/01/2018 a firma del Sindaco del Comune di Albiano di nomina a Responsabile dell'Ufficio unico Finanziario per i Comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano e Sover.

Visti altresì:
- la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige
- il vigente Statuto comunale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale di Albiano n. 4 di data 5 aprile 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2018 - 2020 e il Documento Unico di Programmazione /DUP) 2018-2020;

- la delibera giuntale n. 84 dd. 17/05/2018 con la quale è stato approvato l'atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2018 ed individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili di servizio;

Dato atto che:

- con delibera consiliare n. 40 del 16.07.2003 l'amministrazione Comunale di Albiano ha approvato la costituzione di una società interamente partecipata, la SO.GE.CA srl, per la gestione dei servizi tecnici di competenza comunale connessi all'attività mineraria, tra cui progettazione e pianificazione dell'area estrattiva e calcolo canoni ;
- l'atto costitutivo di SO.GE.CA s.r.l., sulla base dello schema approvato con la consiliare n. 47/2003, è stato redatto in forma pubblica dal Segretario comunale sig.Casagranda Ezio davanti al Sindaco prof. Mario Casna in data 04.12.2003 e dopo essere stato sottoscritto dai medesimi unitamente all'allegato Statuto Sociale, è stato repertoriato al n. 1126 del registro in carico all'Ufficiale Rogante e quindi registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trento in data 05.12.2003 al n. 5462 in Serie 69 I^ ;
- SO.GE.CA s.r.l. è stata quindi regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Trento in data 23.12.2003 sub. n. 01856260227;
- con delibera consiliare n. 2 dd. 17/02/2004 è stato approvato lo schema definitivo di convenzione a disciplina dei rapporti tra Comune e SO.GE.CA s.r.l. ;
- con atto di data 22/03/2004 sub n. 1159 di Rep. , registrato a Trento il 09/04/2004 sub n. 1466 Serie 69 I^, è stata sottoscritta la convenzione, sulla scorta della deliberazione consiliare n. 2/2004 sopra citata, per l'affidamento alla società da parte del Comune dei servizi relativi alla gestione delle cave site nel territorio del Comune di Albiano, indicati all'art. 2 l'elenco dei servizi ;
- con delibera consiliare n. 61 del 30/12/2010 è stato successivamente autorizzato il mantenimento delle partecipazioni azionarie detenute dal Comune di Albiano in Sogeca ex art.3, commi 27 e 28 della Legge 244/1977;
- con delibera consiliare 1 dd. 5.4.2018 si è provveduto ad approvare lo schema di aggiornamento e modifica dello Statuto societario in adeguamento alle previsioni del d.lgs 175/2016 sulle società *in house* e il nuovo Statuto è stato quindi adottato dalla società nell'Assemblea del 30.5.2018;

Si rende ora necessario, a seguito delle modifiche statutarie nonchè in adeguamento alle previsioni normative di cui al d.lgs. 175/2016, sostituire il contratto di servizi tra Comune e So.ge.ca srl (convenzione di data 22/03/2004 n. 1159 di Rep), adottando un nuovo contratto, secondo lo schema che si allega (all. 1);

Quanto all'oggetto, il nuovo contratto prevede l'affidamento alla società in house So.ge.ca srl, in via diretta, dei seguenti servizi ordinari:

a) la programmazione, pianificazione, progettazione, promozione e gestione di attività di coltivazione, di ricerca delle sostanze minerali in armonia con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente, nonché con la necessità di promozione e tutela del lavoro e delle imprese;
b) lo studio delle procedure di autorizzazione e concessione e di determinazione dei canoni;
c) l'ausilio agli uffici amministrativi per l'elaborazione dei disciplinari di autorizzazione e concessione;

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
00020762 00006832 WOL33001
00027840 28/02/2019 09:10:56
4578-00010 Z94E9AADB8DBDC7C
IDENTIFICATIVO : 01180369236635
0 1 18 036923 663 5

d) la predisposizione degli atti relativi all'accertamento e alla riscossione dei canoni concessori e dei fitti;
e) il supporto tecnico alla sorveglianza sulla coltivazione e sul rispetto dei disciplinari e della legge;
f) la programmazione, realizzazione e gestione delle strutture e infrastrutture necessarie e dei servizi inerenti la gestione del settore;
g) la promozione e la formazione imprenditoriale a livello comunale mediante:
   - I supporto alla stesura del programma di coltivazione e del programma di sfruttamento;
   - il sostegno all'aggregazione tra imprese in funzione della valorizzazione della filiera e dell'attività escavativa coordinata;
   - l'attivazione di corsi di formazione.

La Società potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse a quelle sopra indicate e sviluppare tutte le attività speciali collegate all'oggetto principale, in funzione della gestione tecnica delle cave secondo la vigente normativa.

Sotto il profilo economico, il nuovo contratto prevede chela società sia tenuta a presentare al Comune, entro il 30 settembre di ogni anno (in sede di prima applicazione, in via eccezionale, entro il 30.11.2018), un bilancio di previsione riferentesi all'attività del successivo anno, dal quale risultino almeno:
- il costo dei servizi;
- le iniziative più significative;
- il costo relativo al personale;
- i ricavi dell'attività prevalente e delle attività connesse, tenuto conto dell'andamento della stagione trascorsa;
- le spese generali;
- l'ammontare del corrispettivo a carico del Comune.

Il Comune, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, procederà ad approvare il corrispettivo e provvederà ad impegnare le relative somme nel bilancio; fino a tale impegno, l'approvazione non farà sorgere alcun diritto in capo alla società.

In sede di verifica e approvazione, il Comune potrà chiedere alla società di modificare le previsioni del bilancio, fissando definitivamente l'ammontare del corrispettivo per i servizi.

Il corrispettivo verrà pagato in tre rate: la prima entro il 30 aprile, la seconda entro il 31 agosto e la terza entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il Comune provvederà altresì, entro il 31 luglio dell'anno successivo, al pagamento dell'eventuale conguaglio delle prestazioni fornite nell'anno precedente, previa rendicontazione da presentare al Comune entro il 30 giugno;

Quanto alla sede della società, il Comune ha già concesso in uso gratuito a So.ge.ca s.r.l. i locali della attuale sede legale e amministrativa, situata in via don Luigi Albasini 8 ad Albiano, con la convenzione rep. n. 1427/2017 di data 29 maggio 2017, registrata a Trento il 16 giugno 2017 al n. 20/Serie 69-I, a cui si rinvia.

Tutto ciò premesso e considerato, atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige";

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", così da poter sottoscrivere il nuovo contratto e darvi esecuzione già dall'anno 2019;

Con voti favorevoli, unanimi, espressi in forma di legge,

DELIBERA

1. di approvare lo schema di contratto di servizi allegato alla presente deliberazione (all. 1), che disciplinerà, in sostituzione della precedente convenzione di data 22/03/2004 n. 1159 Rep, i rapporti tra Comune e So.ge.ca srl, sia sotto il profilo dell'esatta individuazione dell'oggetto dei servizi affidati in via diretta alla predetta società *in house*, che sotto il profilo del trattamento economico, ferme restanto invece - per quanto concerne la messa a disposizione della sede sociale in via don Albasini 8 e la regolamentazione dell'uso della stessa - le previsioni contenute nella convenzione rep. n. 1427/2017 di data 29 maggio 2017, registrata a Trento il 16 giugno 2017 al n. 20/Serie 69-I, a cui si rinvia;

2. di stabilire che in prima applicazione la società, con riferimento al solo bilancio di previsione per l'anno 2019, sia tenuta alla sua presentazione anzichè entro il 30.9.2018 entro il 30.11.2018;

3. di stabilire che il contratto di servizi in oggetto contratto scada il 31.12.2030, data di cessazione della Società, fatte salve eventuali future ed esplicite proroghe;

4. di dichiarare, con separata votazione e con voti favorevoli, unanimi, espressi in forma di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"

5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
   a) ricorso in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"
   b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
   c) ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
Pisetta Erna

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
LAZZAROTTO ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, dela L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Addi, 30-10-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
LAZZAROTTO ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERI (art. 185 e art. 187 della L.R. 2/2018)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:
PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 18-10-2018

Il responsabile della struttura competente
f.to LAZZAROTTO ROBERTO

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:
PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 18-10-2018

Il responsabile del servizio
f.to GILLI MARISA

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio da oggi 31-10-2018 fino al 10-11-2018 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 2/2018.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
LAZZAROTTO ROBERTO

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
- è divenuta esecutiva il giorno 10-11-2018 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 183, comma 3, della L.R. 2/2018).

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
LAZZAROTTO ROBERTO

CONTRATTO DI SERVIZIO FRA IL COMUNE DI ALBIANO E SO.GE.CA – SOCIETA' GESTIONE CAVE s.r.l

Indice

ARTICOLO 1 – OGGETTO
ARTICOLO 2 – SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETA'
ARTICOLO 3 – DURATA
ARTICOLO 4 - OBBLIGHI E IMPEGNI DELLA SOCIETA'
ARTICOLO 5 – BILANCIO DI PREVISIONE
ARTICOLO 6 - ENTRATE DELLA SOCIETA'
ARTICOLO 7 - DISPONIBILITA' ED USO DEI BENI COMUNALI
ARTICOLO 8 – PERSONALE
ARTICOLO 9 - APPALTI A TERZI
ARTICOLO 10 - VIGILANZA E CONTROLLI
ARTICOLO 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
ARTICOLO 12 - REVISIONE DEL CONTRATTO
ARTICOLO 13 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
ARTICOLO 14 – SPESE CONTRATTUALI
ARTICOLO 15 – ALLEGATO

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Il Comune di Albiano – denominato COMUNE nel proseguo del presente contratto - affida i servizi relativi alle attività di cava a SO.GE.CA. s.r.l. – denominata SOCIETA' nel proseguo del presente contratto -, società a capitale interamente pubblico.
2. La SOCIETA' opera prevalentemente con il COMUNE di Albiano nonché con gli altri Comuni aderenti alla gestione associata del porfido.
3. Gli enti pubblici partecipanti esercitano congiuntamente sulla SOCIETA' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della SOCIETA' stessa.

ARTICOLO 2 – SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETA'

1. Il COMUNE affida alla SOCIETA' la gestione dei servizi comunali relativi alle attività di cava; in particolare tali servizi comprendono:
a) la programmazione, pianificazione, progettazione, promozione e gestione di attività di coltivazione, di ricerca delle sostanze minerali in

Allegato 2 all'A.P.
670 dd. 4.3.2019

armonia con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente, nonché con la necessità di promozione e tutela del lavoro e delle imprese;
b) lo studio delle procedure di autorizzazione e concessione e di determinazione dei canoni;
c) pieno supporto tecnico agli uffici amministrativi per l'elaborazione dei disciplinari di autorizzazione e concessione;
d) la predisposizione degli atti relativi all'accertamento e alla riscossione dei canoni concessori e dei fitti;
e) il supporto tecnico alla sorveglianza sulla coltivazione e sul rispetto dei disciplinari e della legge;
f) la programmazione, realizzazione e gestione delle strutture e infrastrutture necessarie e dei servizi inerenti la gestione del settore;
g) la promozione e la formazione imprenditoriale a livello comunale mediante:
- il supporto alla stesura del programma di coltivazione e del programma di sfruttamento;
- il sostegno all'aggregazione tra imprese in funzione della valorizzazione della filiera e dell'attività escavativa coordinata;
- l'attivazione di corsi di formazione.
2. La SOCIETA' potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse a quelle indicate nel comma precedente e sviluppare tutte le attività speciali collegate all'oggetto principale, in funzione della gestione tecnica delle cave secondo la vigente normativa.

ARTICOLO 3 – DURATA

1. Il presente contratto scadrà il 31.12.2030, data di cessazione della SOCIETA', fatte salve eventuali future ed esplicite proroghe.
2. Il COMUNE si riserva la facoltà di recesso anticipato per ragioni di interesse pubblico, da esercitarsi con le modalità e i termini previsti dalla legge e dall'articolo 10 dello Statuto della SOCIETA'.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI E IMPEGNI DELLA SOCIETA'

1. La SOCIETA' ha l'obbligo di:
a) garantire il regolare svolgimento dei servizi a essa affidati, nei limiti e con le modalità di cui al presente contratto, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, con la massima diligenza, professionalità e correttezza, avendo come obiettivo il raggiungimento dell'equilibrio economico – finanziario;
b) fornire il servizio con continuità e con i livelli di efficienza ed efficacia previsti dalla normativa vigente in materia, secondo i tempi e con le modalità che saranno approvati dal COMUNE;
c) predisporre e presentare annualmente al COMUNE entro il 30 settembre dell'anno precedente un bilancio annuale con le modalità e i contenuti previsti dall'art. 5 nonché entro il 30 giugno dell'anno successivo una rendicontazione ai sensi dell'articolo 6 ;
d) mantenere costantemente informato il COMUNE su ogni fatto e circostanza rilevante per la gestione e regolarità del servizio;
e) consentire agli incaricati del COMUNE l'effettuazione di tutti i controlli ritenuti necessari.
2. In particolare, la SOCIETA' si impegna ad effettuare le seguenti attività:
a) la misurazione periodica dei volumi scavati e la verifica delle rese;
b) il supporto tecnico alla sorveglianza sulla coltivazione dei lotti;

c) la predisposizione degli atti relativi all'accertamento e alla riscossione dei canoni concessori, entro i tempi e con le modalità stabilite dal COMUNE;
d) il supporto tecnico nella stesura e nel controllo degli strumenti di programmazione previsti dalle norme vigenti (programma di coltivazione, programma di sfruttamento).
3. La SOCIETA', o gli eventuali appaltatori, dovranno munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti per le attività esercitate.

ARTICOLO 5 – BILANCIO DI PREVISIONE

1. La SOCIETA' è tenuta a presentare al COMUNE, **entro il 30 settembre** di ogni anno, un bilancio di previsione riferentesi all'attività del successivo anno, dal quale risultino almeno:
- il costo dei servizi;
- le iniziative più significative;
- il costo relativo al personale;
- i ricavi dell'attività prevalente e delle attività connesse, tenuto conto dell'andamento della stagione trascorsa;
- le spese generali;
- l'ammontare del corrispettivo a carico del Comune.

2. Il COMUNE, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, procederà ad approvare il corrispettivo e provvederà ad impegnare le relative somme nel bilancio; fino a tale impegno, l'approvazione non farà sorgere alcun diritto in capo alla SOCIETA'.
3. In sede di verifica e approvazione, il COMUNE potrà chiedere alla SOCIETA' di modificare le previsioni del bilancio, fissando definitivamente l'ammontare del corrispettivo per i servizi resi.
4. La decisione del COMUNE, accettata dalla SOCIETA', avrà valore di integrazione del presente contratto per l'anno di riferimento.
5. In caso di adesione di più Comuni, il corrispettivo sarà ripartito fra gli stessi in proporzione ai servizi prestati a ogni singolo ente.

ARTICOLO 6 - ENTRATE DELLA SOCIETA'

1. Tutte le entrate connesse alle attività esercitate sono di esclusiva spettanza della SOCIETA', con la sola esclusione degli introiti derivanti dai canoni e dai fitti delle cave comunali, che spettano al COMUNE.
2. Al fine di consentire l'adeguata gestione delle attività connesse alla determinazione dei canoni e dei fitti di proprietà comunale, il COMUNE erogherà alla SOCIETA' un corrispettivo annuale determinato in sede di approvazione del bilancio di cui al precedente articolo 5.
3. Il corrispettivo verrà pagato in **tre rate**: la prima entro il 30 aprile, la seconda entro il 31 agosto e la terza entro il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il COMUNE provvederà altresì, entro il 31 luglio dell'anno successivo, al pagamento dell'eventuale conguaglio delle prestazioni fornite nell'anno precedente, previa rendicontazione da presentare al Comune **entro il 30 giugno** ed approvarsi in Giunta;

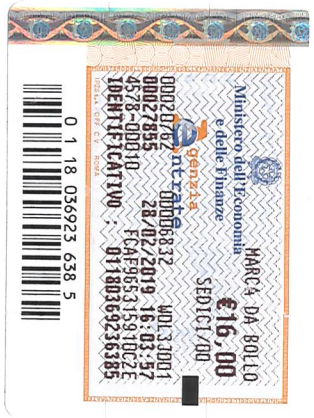

ARTICOLO 7 - DISPONIBILITA' ED USO DEI BENI COMUNALI

1. Il COMUNE ha già concesso in uso gratuito alla SOCIETA' i locali della attuale sede legale e amministrativa, situata in via don Luigi Albasini 8 ad Albiano, con la convenzione rep. n. 1427/2017 di data 29 maggio 2017, registrata a Trento il 16 giugno 2017 al n. 20/Serie 69-I, che viene allegata al presente contratto, di cui fa parte integrante e sostanziale.
2. La SOCIETA' si impegna a rispettare rigorosamente le condizioni e le modalità di utilizzo della sede previste da tale convenzione.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che i beni mobili di proprietà comunale trasferiti alla SOCIETA' con il contratto di servizio rep. n. 1159 di data 22 marzo 2004 non sono più in uso, per obsolescenza e fine durata, e che sono stati sostituiti a spese della SOCIETA'.

ARTICOLO 8 – PERSONALE

1. La SOCIETA' si avvarrà di personale in regime di diritto privato, nel rispetto delle norme di legge che disciplinano le assunzioni e i rapporti di lavoro delle società a partecipazione pubblica e dei contratti collettivi di lavoro del settore di riferimento. Pertanto ai fini del reclutamento dovranno essere poste in essere procedure nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità;
2. La SOCIETA' è tenuta al rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, anticorruzione e trasparenza.
3. Il COMUNE resterà estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra il personale utilizzato e la SOCIETA', così come non si potrà porre a carico del COMUNE la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale al termine o all'eventuale cessazione

ARTICOLO 9 - APPALTI A TERZI

1. Pur rimanendo in capo alla SOCIETA' la responsabilità del diretto svolgimento della gestione, la predetta potrà acquisire da terzi servizi, forniture e prestazioni professionali mediante procedure di gara per l'affidamento dell'appalto, nel rispetto delle norme vigenti in materia per le società a partecipazione pubblica, senza che ciò costituisca subconcessione o cessione del presente contratto.

ARTICOLO 10 - VIGILANZA E CONTROLLI

1. Il COMUNE provvederà a vigilare sulla corretta gestione dell'attività di pubblico interesse, sulla corretta tenuta dei beni nonché, comunque, sull'osservanza da parte della società degli obblighi del contratto e delle norme di legge.
2. A tal fine, il COMUNE potrà sempre disporre sopralluoghi di propri incaricati. In ogni momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, potrà disporre controlli ed ispezioni, con personale qualificato, senza pregiudizio per le attività svolte, e potrà chiedere informazioni alla SOCIETA' la quale dovrà riscontrarle entro massimo 30 giorni, obbligatoriamente usando la massima diligenza e collaborazione.

3. In ogni caso, se richiesta, la SOCIETA' sarà obbligata a fornire agli incaricati tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi in ogni momento il libero accesso agli immobili e ai documenti, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. Il personale della SOCIETA' non deve interferire sulle procedure di controllo.
4. I controlli saranno articolati in:
a) controlli a vista
b) verifica documentazione tecnico-amministrativo-contabile, che deve essere depositata presso la sede sociale e/o consegnata a richiesta come da comma 2
5. Nel caso di riscontrata violazione del presente contratto, il COMUNE diramerà le idonee prescrizioni a cui la SOCIETA' dovrà adeguarsi nei termini di volta in volta indicati.

ARTICOLO 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Salvo espresso e preventivo assenso del COMUNE è vietata la cessione, anche parziale del presente contratto.
2. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto affidatario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda e negli altri casi in cui l'affidatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perde la propria identità giuridica.

ARTICOLO 12 - REVISIONE DEL CONTRATTO

1. Ogni eventuale modificazione richiesta dal Comune di Albiano al presente contratto andrà sottoscritta dalle parti, validamente ed efficacemente, entro 30 giorni dalla delibera modificativa assunta dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 13 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Compatibilmente con le preclusioni conseguenti alla natura delle posizioni soggettive fatte valere, le controversie che dovessero insorgere tra il COMUNE e la SOCIETA' per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto sono devolute in arbitrato rituale di diritto ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto della società.

ARTICOLO 14 – SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese di stipulazione e di registrazione del presente atto sono a carico della SOCIETA'.

ARTICOLO 15 – ALLEGATO

1. Fa parte integrante e sostanziale del presente contratto la convenzione rep. n. 1427 di data 29 maggio 2017.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00020762 00006832 WOL33D01
00027856 28/02/2019 16:04:03
4578-00010 696ACC225F8AF8A8
IDENTIFICATIVO : 01180369236373
0 1 18 036923 637 3

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ALBIANO PROVINCIA DI TRENTO

Rep. n. 1427 Atti pubblici dd. 29.05.2017

OGGETTO: ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE stipulata con ESPO Rep. N. 1404 del 20.10.2011

L'anno duemiladiciassette il giorno 29 del mese di maggio nella sede del Comune di Segonzano davanti al sottoscritto Segretario generale della gestione associata fra i Comuni di Segonzano, Sover, Lona Lases ed Albiano, dott. Lazzarotto Roberto, nato a Bassano del Grappa il 24/08/1959, autorizzato e richiesto a rogare i contratti nell'interesse dell'amministrazione comunale in ossequio a quanto disposto dall'art. 39 del T.U.LL.RR.O.C, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ssmm, dall'art 44 del DPReg 01/02/2005, n.2/L e dello Statuto comunale e nel pieno dei poteri conferitimi dalla vigente legge notarile, sono comparsi i signori:

- dott.ssa SETTI SABRINA, nata a Rovereto il 22.01.1972, C.F. STTSRN72A62H612N, cittadina italiana, domiciliata per la carica in Segonzano, la quale interviene al presente atto, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari generali e contratti della gestione associata fra i Comuni di **Albiano**, Lona Lases, Segonzano e Sover a ciò autorizzata dalla convenzione avente ad oggetto "Convenzione per la gestione associata dei compiti e delle attività connessi il settore Affari generali e contratti, finanziario e tecnico e individuazione atti di competenza degli organi di governo" approvata con deliberazione giuntale n. 8 dd. 02.02.2017 e dal Decreto sindacale n. 1 dd. 09.02.2017
- **ENTE SVILUPPO PORFIDO (E.S.PO.)**

Sig. STENICO MASSIMO, nato a Trento il 10/07/1962, residente a Trento in Via Cesarini 32, il quale interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza dell'Ente Sviluppo Porfido (di seguito denominato E.S.PO.), con sede in Albiano, via don Luigi Albasini 8, codice fiscale nr. STNMSM62L10L378Y, nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'Ente stesso.

- **SOGECA SRL** Sig. BERTOLINI MARIO, nato a Rovereto (Tn) il 08/06/1952 e residente a Isera (Tn) in Via Roma 7 il quale interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza della Sogeca Srl, con sede in Albiano, via Trento 17, codice fiscale nr. BRTMRA52H08H612A nella sua qualità di Legale Rappresentante.

I comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario generale sono certo, stipulano e convengono quanto segue:

PREMESSO CHE

- in esecuzione della delibera giuntale n. 276 dd 18/10/2011 è stata stipulata con la società Cooperativa E.S.P.O. una convenzione disciplinante "la gestione del centro di formazione professionale e museale "Casa Porfido" (p.ed. 172, 175 e 178 cc Albiano di proprietà del Comune di Albiano" giusto atto Rep 1404 dd 20/10/2011 registrato all'Agenzia delle Entrate di Trento in data 8 novembre 2011 al n° 8940;
- l'Amministrazione del Comune di Albiano sulla scorta della deliberazione giuntale n 24 di data 13.03.2017, ha stabilito/concordato con le parti, come da riunione di data 07/10/2016, di modificare come segue la suddetta convenzione stipulata con E.S.P.O. onde poter concedere, in concessione d'uso gratuito, alcuni spazi non utilizzati dalla medesima al 2° piano dell'edificio in argomento alla Sogeca Srl, società interamente partecipata

dal Comune di Albiano, al fine di trasferirvi la sede legale ed amministrativa della società.

Premesso e considerato quanto sopra, tra le parti si stipula e si conviene quanto di seguito.

Gli articoli sotto elencati della convenzione Rep 1404 dd 20/10/2011 sono sostituiti dai seguenti nuovi articoli, fermo tutto il resto:

Art. 1

Il Comune di Albiano, come sopra rappresentato affida ad **E.S.PO.** Ente Sviluppo Porfido, con sede in Albiano (Tn), in via don Luigi Albasini 8, che a mezzo del suo Legale rappresentante accetta:

- la gestione del centro di formazione museale "Casa Porfido" (ped. 175, 177 P.M. 1, 178 P.M. 1-3);
- il piano seminterrato;
- il primo piano.

come da allegata planimetria (ALLEGATO A).

I locali destinati a spazio museale vengono consegnati completi di allestimenti, reperti, materiali, documenti, attrezzature, arredi, ecc. così come risultante da apposito inventario.

I restanti locali vengono consegnati privi di arredo.

La gestione del Centro viene assunta a titolo gratuito, rientrando tali attività tra i fini statutari dell'E.S.PO.. Nessun corrispettivo potrà essere pertanto richiesto dall'E.S.P.O. per lo svolgimento di quanto stabilito dai successivi articoli, come nessun corrispettivo potrà essere preteso dal Comune di Albiano, salvo accordo fra le parti.

Nell'ambito della struttura stessa l'E.S.PO. trasferirà i propri uffici amministrativi, risultando tale condizione necessaria e funzionale alla gestione della struttura e delle attività in essa previste.

L'E.S.P.O. si impegna a mantenere la destinazione dell'immobile affidato perseguendo i fini specifici già stabiliti dal Patto territoriale della Valle di Cembra, richiamato in premessa, e gli scopi previsti dal presente contratto.

Gli spazi destinati a sale riunione, convegni e di rappresentanza potranno peraltro essere utilizzati dal Comune e concessi dall'E.S.P.O. compatibilmente con le attività dell'E.S.PO stesso, ad Enti ed associazioni per manifestazioni culturali e finalità connesse con la promozione e lo sviluppo delle attività economiche del settore del porfido.

Per esigenze sociali e di pubblico interesse determinati spazi potranno essere temporaneamente concessi da E.S.P.O., nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento interno, ad altri Enti, fatta salva la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Art 2

Il Comune di Albiano, come sopra rappresentato concede a sua volta, in uso gratuito, con decorrenza 01/01/2017, alla **Sogeca Srl** (società interamente partecipata dal Comune di Albiano) che a mezzo del suo Legale rappresentante accetta, i seguenti locali da destinarsi a sede legale ed amministrativa che vengono consegnati privi di arredo:

- i locali posti al secondo piano, con l'esclusione dell'aula informatica e il ripostiglio (come da allegata planimetria – ALLEGATO A).

Il Comune di Albiano, come sopra rappresentato concede a sua volta, l'uso promiscuo gratuito dei seguenti spazi e locali sia da parte di **ESPO** che di **SOGECA**:

- il piano terra
- l'aula informatica e il ripostiglio ad uso server situati al secondo piano;
- le scale

(come da allegata planimetria – ALLEGATO A).

I locali di uso promiscuo saranno gestiti direttamente da E.S.PO. in accordo con SO.GE.CA. e potranno essere concessi a terzi per riunioni, assemblee e quant'altro, fermo restando tutte le altre condizioni e clausole previste nella convenzione stipulata con ESPO.

L'ESPO e la SOGECA Srl, si impegnano:

a) alla copertura delle spese di custodia dei locali, manutenzione ordinaria, riscaldamento, luce, pulizia locali, pulizia annuale canne fumarie, acqua/fogna-ture/depurazione, rifiuti, ascensore e quant'altro rientrante nell'ordinario uso secondo la seguente ripartizione:

- il 50% ad E.S.P.O.
- il 50% a Sogeca Srl .

b) alla realizzazione da parte della Sogeca Srl di una porta divisoria tra disbrigo e il vano scale, previa comunicazione manutenzione straordinaria al Comune;

c) all'adozione da parte della Sogeca Srl e di Espo di tutte le necessarie misure atte a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, per le parti proprie e per gli altri spazi utilizzati in comune;

d) all'assunzione da parte della Sogeca Srl di tutte le spese necessarie per la registrazione della presente convenzione;

e) di garantire che gli spazi esterni all'edificio siano mantenuti liberi per il solo utilizzo da parte degli utenti che accedono ai servizi ESPO e SOGECA.

Art. 3...(omissis)

Art. 4

La presente convenzione ha scadenza il 20.10.2029.

Viene stabilito che alla scadenza naturale della presente concessione a favore di E.S.P.O. e di SOGECA la stessa si potrà espressamente rinnovare per pari periodo, a discrezione dell'Amministrazione comunale.

La concessione in uso dei locali a SOGECA srl potrà essere revocata dalla giunta comunale con provvedimento motivato da notificare al legale rappresentante con preavviso scritto di almeno tre mesi, per mancata osservanza delle norme contenute nella presente convenzione, per motivi di pubblico interesse o per sopraggiunte esigenze di utilizzo da parte del Comune di Albiano senza che il concessionario possa eccepire o pretendere qualcosa a qualsiasi titolo .

Mediante formale accordo tra le parti la convenzione potrà inoltre, nel corso di detto periodo, essere modificata ed adeguata ad eventuali esigenze e/o necessità che dovessero insorgere.

Art. 5

L'E.S.P.O. e la Sogeca Srl, ognuno per la propria competenza, dovranno usare, custodire e conservare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia, restando vincolato a questo riguardo alle norme comuni del Codice civile.

Nessuna variazione, addizione, miglioria, che non sia stata autorizzata per iscritto dall'Amministrazione potrà essere apposta dalla SOGECA srl e da ESPO e comunque le parti si danno reciprocamente atto che ogni miglioria apportata non potrà formare oggetto di rimborso o indennizzo intendendosi le stesse acquisite per iniziative delle medesime.

Art. 6

Qualora la struttura venisse utilizzata in difformità alle Leggi ed ai Regolamenti o a quanto previsto dal presente atto, sarà facoltà del Comune di Albiano di chiedere il risarcimento per eventuali danni subiti.

Art. 7 (omissis)

Art. 8

Al termine della concessione in uso degli spazi affidati ad ESPO ed a SOGECA srl l'immobile dovrà essere restituito nelle stesse condizioni nelle

quali è stato consegnato, salvo il normale deperimento derivante dall'uso, in conformità al presente atto.

Art. 9

La responsabilità per l'uso e la gestione dell'immobile (nelle parti di proprio utilizzo) è assunta a carico dell'Ente Sviluppo Porfido che, allo scopo, dovrà stipulare apposita polizza assicurativa.

La responsabilità per l'uso degli spazi concessi in uso gratuito alla SOGECA srl è assunta a carico di SOGECA e a garanzia di quanto sopra stabilito, la società ha l'obbligo di stipulare a cura e spese proprie una polizza di assicurazione RC terzi per la durata della concessione e a presentarne originale alla stipula del presente atto.

Art. 10 (omissis)

Art. 11

Per quanto non previsto dal presente atto le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice civile, alle Leggi ed alle consuetudini in materia.

Eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sono devolute alla competenza del Foro di Trento.

Art. 12

La Sogeca Srl e L'ESPO si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13/08/2010 n. 136. e ssmm.

Tutte le spese inerenti al presente atto, comprese le spese di registrazione dell'atto, sono a carico di Sogeca srl.

E richiesto io Segretario generale ho ricevuto il presente atto nella veste di Ufficiale Rogante del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà.

Dopodiché il contratto viene firmato dai signori in premessa elencati e da me Segretario rogante.

Questo atto consta di n. 8 fogli comprese le firme.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE di ALBIANO

Il Responsabile del Servizio Affari generali e contratti

Setti dott.ssa Sabrina

ENTE SVILUPPO PORFIDO (E.S.PO.)

Il Legale Rappresenante

Stenico Massimo

E.S.PO. SOC. COOP.
ENTE SVILUPPO PORFIDO
Tel. +39 0461 689799 - Fax +39 0461 689099
Via Don Luigi Albasini, 8 - 38041 ALBIANO (TN)
Cod. fisc. e Part. IVA 01311260226

SOGECA SRL

Il Legale Rappresentante

Bertolini Mario

Sogeca s.r.l.
a Trento n° 17 - 38041 Albiano (TN)
el 0461 687137 - Fax 0461 692955
P.IVA 01856260227

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Lazzarotto Roberto

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO

REG.	400,00	PAGAMENTO DEL	11/05/2017-23/06/2017
IPOT.		C/O	C.C. Lavis - Valle di Cembra
VOL.		REG.TO IL	16 GIU. 2017
BOLLO		N°	20
DIR.		SERIE	6P - I
TOTALE	400,00		

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Trento - Ufficio Territoriale di Trento
16 GIU 2017

IL CAPO TEAM
Paolo Giusti
(firma su delega del Direttore Provinciale)

Piano SemInterrato

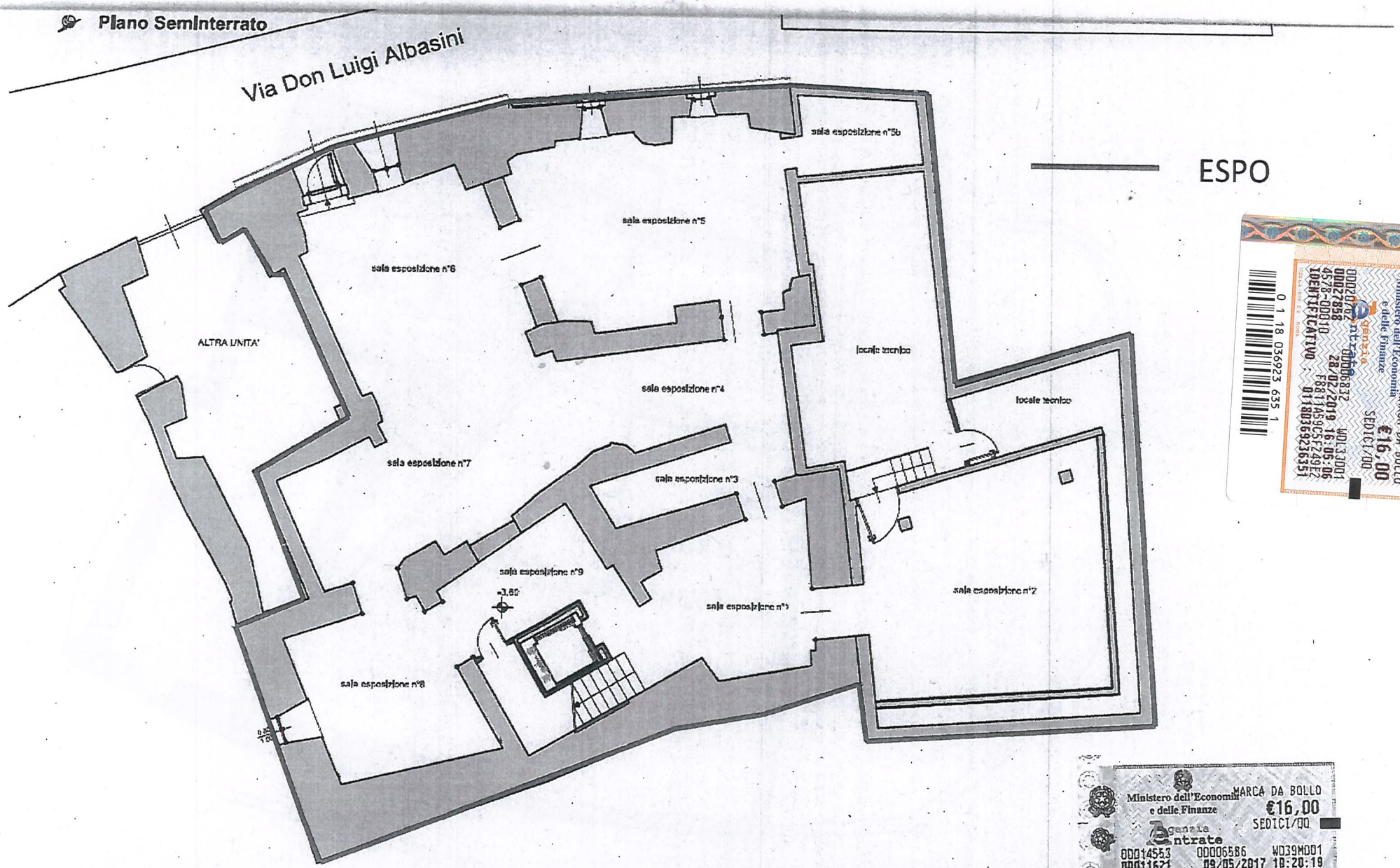

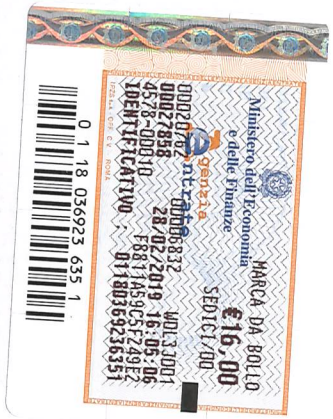

Piano Terra

1

Piano Primo

In uso E.S.Po.

In uso E.S.Po. - So.Ge.Ca

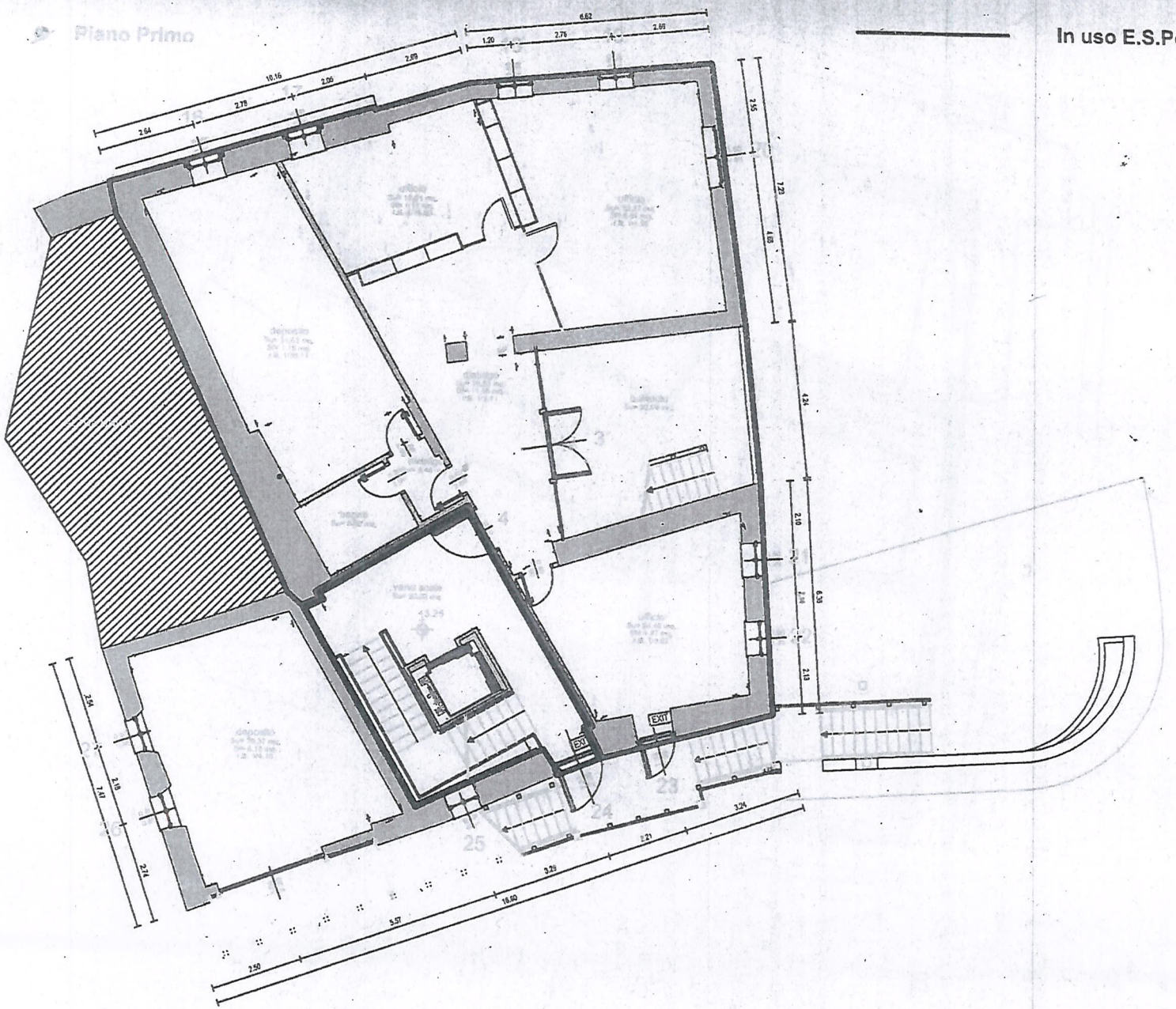

2

Piano Secondo

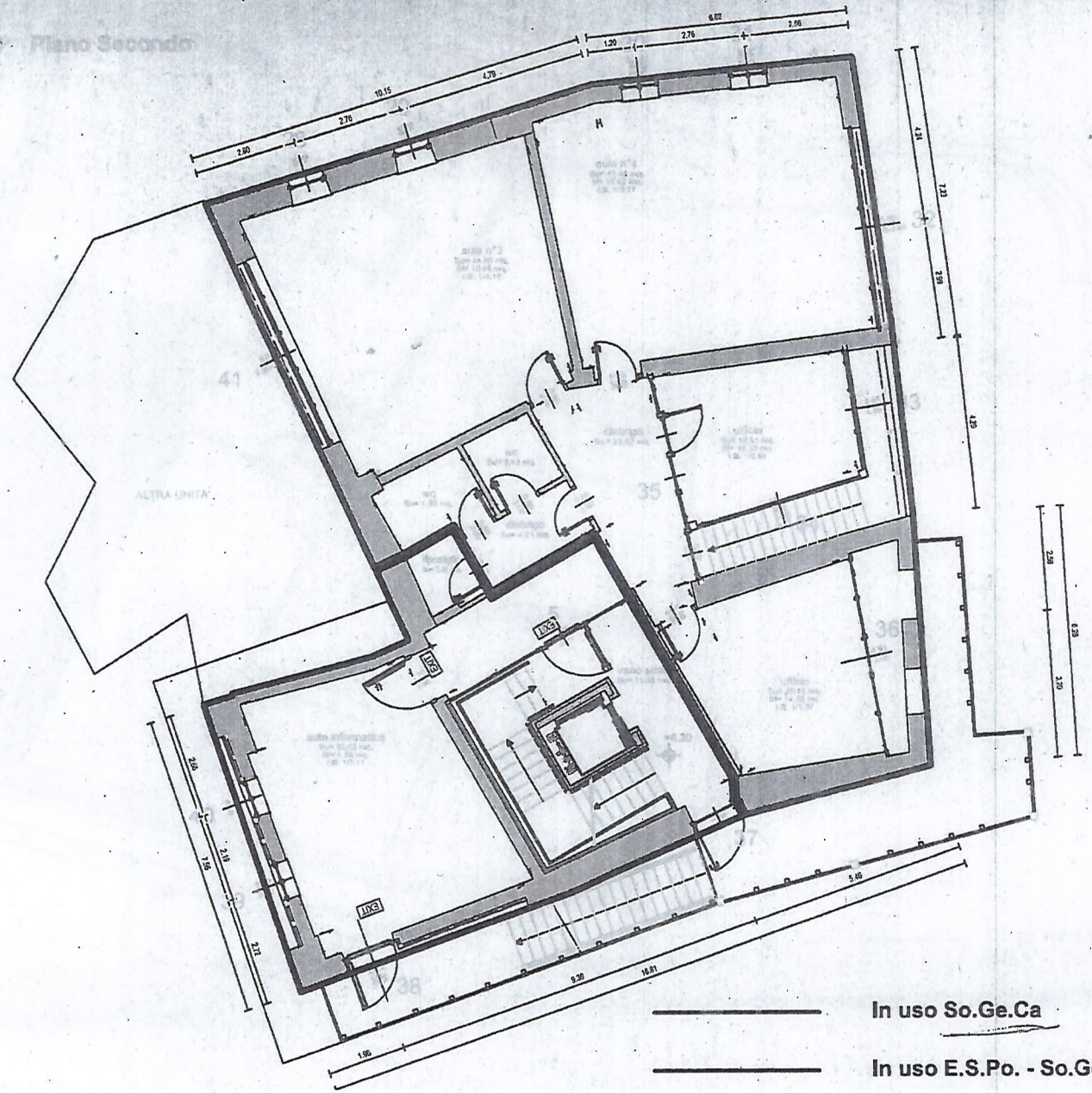

In uso So.Ge.Ca

In uso E.S.Po. - So.Ge.Ca